

*Data Roma,  
(luogo e data)*

Spett.le

COMUNE di VITTORIA  
Sportello Unico per le Attività Produttive

PEC: [protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it](mailto:protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it)

Spett.le

ARPA SICILIA

PEC: [arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)

**Prot. Tim 70954 del 28/06/2024**

**OGGETTO:** **ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i.,**  
per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel  
comune di Vittoria in SP98 C.da Corallo, snc – Fg 57 P.III 137.

**Nome sito INWIT VITTORIA OCCHIPINTI Codice sito I194RG**

**Nome sito TIM VITTORIA OCCHIPINTI Codice sito RGF6**

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a Napoli il 24/01/1960, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola F6, giusta procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e

La **TELECOM ITALIA S.p.A** licenziataria del servizio pubblico di telefonia mobile con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, in persona del suo Procuratore Speciale Maria RIZZUTI nata a Cosenza (CS) il 29/05/1974, domiciliata, per la carica di Re-sponsabile Technical Infrastructures Engineering Area Sud, in Napoli – Centro Direzionale Isola F6, giusta procura notarile del 03/05/2022 – Rep. n.18194, Racc. n.8866 per Notar Sandra DE FRANCHIS in Roma;

**PREMESSO**

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 259/03 (ex art 12 – ex art 25 D. lgvo 259/03) **di Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 259/03 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo , in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale" ". Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISE;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- che **ogni OSPITE** è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario **ogni OSPITE** è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti **hanno**

- carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne, che restano di loro esclusiva proprietà.
  - che OGNI OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività l'OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
  - che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA SICILIA di Ragusa;
  - che l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: **"In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori"**.
  - che l'art 44, chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: **"l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
  - Che l'art. 44 comma 6 bis recita *"Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."*
  - Che l'art. 44 comma 10 recita *"Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio **di sessanta giorni** dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) **un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,**(...).* Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine,** l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il **QUALE**

**È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE.** *Comma ridotto solo per non vincolato*

Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentano come sopra riportato

#### **CHIEDONO**

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **TIM S.p.A.** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che le Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione .

#### **CHIEDONO ALTRESÌ**

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza** ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune. La **mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi** nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

#### **Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche**

Per tali aspetti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'ing. Angelo Zacco, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

### **RILASCIANO**

La seguente Dichiarazione Sostitutiva *di* atto di notorietà:

INWIT: di essere in possesso del titolo giuridico vigente ed efficace che le abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito d'installazione e modifica dell'impianto;

TIM: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/'01, le scriventi Società sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri concessori, **nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n. 259/03;**
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Si allega alla presente istanza:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento dei Procuratori;
- Copia della Procura;
- Documento del tecnico incaricato;
- Delega alla presentazione;
- Autorizzazione MISE;
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici;
- Eventuale atto notorio alfa24.

Firma per accettazione del DL



Ing. Angelo Zacco  
Firmato digitalmente

INWIT S.p.A.  
Dott. Tommaso Pariota  
Firmato digitalmente

TIM S.p.A  
Maria Rizzuti  
Firmato digitalmente

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: [adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it);

SUD: L'Arch. Maria Cristina Pelosi cell: 3351338291 mail: [cristina.pelosi@inwit.it](mailto:cristina.pelosi@inwit.it)

L'Arch. Annamaria Cusimano cell: 3316099703 [annamaria.cusimano@inwit.it](mailto:annamaria.cusimano@inwit.it)

per Telecom Maria Rizzuti;

per professionista Dott. Ing. Angelo Zacco, corrispondenza c/o Maxi s.r.l. in Via Dei Ciclamini, snc –  
96019 Rosolini (SR), con indirizzo digitale [angelo.zacco@ordineingegnerisiracusa.it](mailto:angelo.zacco@ordineingegnerisiracusa.it);